

Torino, li 21/06/2019

**DENUNCIA INFORTUNIO NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO**

Si ricorda ai Signori clienti che la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), **entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico e qualunque sia la durata della prognosi**. Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia gli stessi potranno essere comunicati successivamente, su richiesta dell'ente, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore e la data dell'infortunio.

**Come noto la normativa attuale prevede che la denuncia di infortunio ad INAIL possa essere presentata solamente in via telematica dal portale WWW.INAIL.IT**

Così come da informativa degli scorsi anni, nel periodo di chiusura per ferie dello studio, è possibile per le azienda accedere all'area riservata al fine di effettuare la denuncia, tramite il PIN del cittadino INPS del legale rappresentante dell'azienda (comunque da abilitare sul portale INAIL. In alternativa valgono anche le CNS (Carte Nazionali dei Servizi) o i sistemi SPID, ma in ogni caso è necessario la preventiva registrazione sul portale. Come in precedenza, invitiamo quindi tutti i clienti a provvedere a verificare la presenza delle credenziali necessarie e, in caso contrario, di provvedere alle necessarie formalità per ottenerle.

Per le **registrazioni al portale**, seguire le istruzioni riportate al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-registrazione-portale.pdf?section=accedi-ai-servizi-online>

Per l'**abilitazione all'accesso** per i legali rappresentanti, seguire le istruzioni riportate al seguente indirizzo:

[https://www.inail.it/cs/internet/docs/scheda\\_tecnica\\_registrazione\\_ditta.pdf?section=accedi-ai-servizi-online](https://www.inail.it/cs/internet/docs/scheda_tecnica_registrazione_ditta.pdf?section=accedi-ai-servizi-online)

**Nei soli casi di impossibilità di accesso al portale** per effettuare la denuncia, si può inoltrare all'ente il

**PIEFFE S.R.L.**

Sede Legale: Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino (TO)  
Sede Operativa: Via Rivara, 31 - 10143 Torino (TO) - Via Giolitti, 20 - 10052 Bardonecchia (TO)  
Mail: info@pieffestudio.org - PEC: pieffe.srl.to@legalmail.it - www.pieffestudio.org  
Tel. +39 011 74.31.980 - Fax. +39 011 74.31.989  
C.C.I.A. n. 1241241 - Partita IVA e C.F. 11795020012

modulo di denuncia scaricabile all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html>

seguendo le note di compilazione, anch'esse scaricabili al medesimo indirizzo. I **recapiti PEC** e telefonici dei vari uffici INAIL del **Piemonte** si possono verificare all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-territoriali/piemonte.html>

mentre per le aziende site in **Lombardia** il link è il seguente:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-territoriali/lombardia.html>

Ricordiamo che quest'ultima procedura è solo alternativa alla procedura on-line di denuncia di infortunio, che resta il canale principale ed ufficiale di comunicazione.

Se si riscontrassero problemi tecnici sul portale (cosa non infrequente), inoltrare con PEC, congiuntamente al modulo compilato, anche la stampata PDF della schermata di errore fornita dal sito.

Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile contattare una delle sedi INAIL, anche quelle territorialmente non competenti per la sede aziendale.

Si riassumono qui di seguito gli aspetti salienti degli obblighi e della procedura da seguire in caso di infortunio:

#### **Il datore di lavoro:**

- è tenuto ad inviare la denuncia anche in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
- non è più tenuto ad inviare contestualmente alla denuncia la copia del certificato medico, in quanto tale obbligo ricade sul medico o sulla struttura medica che ha rilevato l'infortunio medesimo. Rimane in capo al datore solamente l'indicazione nel modello della denuncia di infortunio degli estremi del certificato medico (numero protocollo del certificato e data di emissione). Il protocollo, similmente ai certificati di malattia, viene comunicato dal medico al lavoratore che, a sua volta, deve comunicarlo all'azienda;
- in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma o una PEC alla sede INAIL competente entro le 24 ore.

**Il datore di lavoro non ha più l'obbligo di inviare copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio.** Tale obbligo grava ora su INAIL che mette i propri archivi telematici a disposizione della autorità di P.S.

#### **Il lavoratore:**

- è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità;
- deve comunicare al datore di lavoro:
  - il numero identificativo del certificato medico
  - la data della sua emissione/di rilascio
  - i giorni di prognosi relativi all'evento.

Si ricorda inoltre che dal 23/12/2015 è stata abolita la tenuta del Registro Infortuni, che però va comunque conservato presso l'azienda in relazione agli eventi accaduti precedentemente a tale data.

Alla riapertura dello studio vorrete gentilmente **farci pervenire copia di eventuali denunce effettuate** al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti o integrazioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**PIEFFE srl**